

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Concessione edilizia"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che copre il pagamento dilazionato degli oneri di urbanizzazione oppure la realizzazione delle opere di urbanizzazione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Il pagamento dilazionato degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- ✓ Il pagamento dilazionato del contributo commisurato al costo di costruzione;
- ✓ L'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione;
- ✓ Il pagamento di eventuali ulteriori maggiorazioni richieste in alcuni casi dai Comuni.

Le somme assicurate sono indicate nella Scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- * Le obbligazioni e le coperture che differiscono dal pagamento dilazionato degli oneri e del costo di costruzione o dall'esecuzione diretta delle opere.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti i massimali indicati nella Scheda di Polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza fideiussoria è valida in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di inviare la documentazione:

- rilasciata dal Comune per la valutazione dell'ampiezza degli obblighi imposti a carico del Contraente e della durata della polizza;
- per la valutazione economico patrimoniale e tecnico-organizzativa del Contraente.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Il pagamento del premio deve essere effettuato anticipatamente per il periodo equivalente alla durata dell'obbligazione da garantire.

Il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di proroga fino allo svincolo.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto”.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalla data di emissione della polizza e ha una durata iniziale determinata dalla concessione edilizia. La polizza ha validità fino a liberazione/svincolo da parte del Comune.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere disdetto da parte del Contraente.

Diritto di recesso per poliennalità

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinati nella seguente clausola che verrà riportata nel dettaglio nella Scheda di Polizza: “Il sottoscritto Contraente, essendo il presente vincolato a favore del Terzo indicato nella relativa clausola e a beneficio del quale è stipulata l'assicurazione prende altresì atto che la facoltà di recesso potrà essere esercitata solo dando prova di aver messo a disposizione del Terzo altra polizza con clausola di vincolo di suo gradimento e conseguentemente producendo dichiarazione liberatoria in tal senso, fornita dal Terzo”.

Diritto di recesso in caso di sinistro: non è previsto recesso in caso di sinistro/escussione della polizza.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Concessione edilizia"

01/01/2019 – Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione è **Allianz S.p.A.**, società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)

- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia);
- Recapito telefonico: 800.68.68.68;
- Sito Internet: www.allianz.it;
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianz.spa@pec.allianz.it;
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n. 018.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.563 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro;

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell' Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell' Impresa www.allianz.it. e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.126.592;

e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 216%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Ai soggetti che sono tenuti a rilasciare a favore del Comune una polizza fideiussoria prevista dai documenti comunali (concessione edilizia – convenzione – atto unilaterale d'obbligo - o altro documento rilasciato dal comune).</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 17%.</p>	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e.mail) a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.</p> <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p>

<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Polizza fideiussoria Concessioni edilizie

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 364 - 08 - 01/01/2019

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Adempimento: consiste nella totale e corretta esecuzione, da parte del contraente, di tutti gli obblighi assunti nei confronti dell'ente garantito. Tali obblighi possono derivare da prescrizioni di legge o da contrattazione privata.

Contraente: è il soggetto nel cui interesse viene prestata la polizza fideiussoria e ad esso incombono gli obblighi di adempiere all'obbligazione principale assunta nei confronti dell'ente garantito e di presentargli la polizza; deve pagare il premio al fideiussore e viene da questo esaminato per l'affidamento.

Controgaranzia: per rafforzare la propria posizione in caso di difficoltà del contraente, il fideiussore/garante può richiedere a quest'ultimo la prestazione a proprio favore di una specifica garanzia che può essere una fideiussione di un altro soggetto o la costituzione di un collaterale.

Ente garantito: è il soggetto che richiede al contraente la presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento di una obbligazione principale. Può escutere la polizza in caso di inadempienza del contraente o svincolarla in caso di completo adempimento dell'obbligazione.

Può essere di natura pubblica operando in applicazione di leggi dalle quali derivano le obbligazioni da adempiere, oppure di natura privata, ed in tal caso le obbligazioni da adempiere derivano da un contratto.

Escussione: è il termine con cui si intende l'attivazione della polizza fideiussoria da parte dell'ente garantito che così avvisa il fideiussore/garante richiedendogli il pagamento del risarcimento fino ai limiti della somma garantita.

Fideiussore/Garante: è il soggetto, ovvero la società, che rilascia la polizza fideiussoria a favore dell'ente garantito incassando il premio e pagando il sinistro in caso di inadempienza del contraente nei confronti dell'ente garantito. Per rilasciare la polizza deve compiere l'istruttoria di affidamento sul merito creditizio del contraente e valutare il rischio da questi proposto.

Liberazione della polizza: è l'atto con cui l'ente garantito, dopo aver constatato l'adempimento del contraente all'obbligazione assunta, svincola la polizza fideiussoria, così liberando il fideiussore/contraente dal proprio obbligo di garanzia. Tale atto generalmente avviene con apposita dichiarazione o con la restituzione dell'originale di polizza con annotazione di svincolo.

Ripetizione: nel caso in cui le somme pagate dal fideiussore/garante risultassero non dovute a norma di legge o contratto, questi può richiederne la restituzione all'ente garantito.

Rivalsa: il fideiussore/garante può rivalersi sul contraente per recuperare le somme versate a favore dell'ente garantito che ha escusso la polizza fideiussoria. Ciò avviene tramite azioni legali ed il contraente si impegna, col rilascio della polizza, a rimborsare le suddette somme.

Sinistro-Inadempimento: avviene quando l'ente garantito constata l'imperfetta, incompleta o mancata esecuzione degli obblighi assunti dal contraente, o quando quest'ultimo non è più in condizione di eseguirli.

Surroga: azione legale in base alla quale il fideiussore/garante che ha pagato un sinistro può rivalersi nei confronti del contraente, entro i limiti delle somme pagate, attivando tutti i diritti, le ragioni e le azioni che spetterebbero all'ente garantito.

Ultrattività: periodo successivo alla scadenza degli obblighi garantiti, in cui l'Ente garantito può escutere la polizza fideiussoria, ma solo per inadempimenti verificatisi durante il periodo di garanzia.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in Polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della Polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di Indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

1. DEFINIZIONI	3
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
3. GARANZIA AGGIUNTIVA	4
1. DEFINIZIONI	

Contraente: l'Impresa nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore.

Ente Garantito: il Comune garantito beneficiario della garanzia.

Società: Allianz S.p.A.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia

Alle condizioni di Assicurazione contenute nella polizza, la Società, fino a concorrenza della somma massima garantita indicata nel frontespizio e fino a liberazione della garanzia, da rendersi mediante restituzione della polizza con annotazione di svincolo o dichiarazione liberatoria, si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questi fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi derivanti dagli atti indicati in Scheda di Polizza.

L'obbligo del fideiussore non si estende alle sanzioni eventualmente dovute dal Contraente, a meno che le stesse non siano ricomprese in garanzia secondo le indicazioni contenute nelle Condizioni Particolari e concorrano a formare la somma massima garantita.

Art. 2 - Pluralità di Contraenti

Qualora la Polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla Polizza stessa.

Art. 3 - Durata - Calcolo del Premio - Supplemento del Premio

Il Premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il Premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di Premio imponibile relativa al periodo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'Art. 4 "Liberazione dell'obbligo di pagamento del supplemento di Premio", e la scadenza fissata in Polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di 3/10 del Premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo Art. 4 "Liberazione dell'obbligo di pagamento del supplemento di Premio", esso è tenuto al pagamento di supplementi di Premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del Premio".

Il mancato pagamento di supplementi di Premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.

Condizioni di assicurazione

Art. 4 - Liberazione dell'obbligo di pagamento del supplemento di Premio

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di Premio, deve consegnare alla Società:

a) l'originale della Polizza restituitole dal Comune Garantito con annotazione di svincolo;

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

La Società rinuncia inoltre ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di ripetizione nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute a norma di Legge o di contratto.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso tutti i soggetti originariamente obbligati o divenuti successivi nei confronti del Comune.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso: notizie riferite alla percentuale di trasformazione edilizia eseguita, al permesso di costruire, ad eventuali cessioni delle aree o degli immobili ed ai pagamenti delle rate degli oneri concessori.

Art. 7 - Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento delle ragioni di regresso.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fin tanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia nei modi previsti dall'Art. 4 "Liberazione dell'obbligo di pagamento del supplemento di premio" del contratto.

La Società è espressamente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'Ente stesso sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente, il quale dichiara espressamente di rinunciare al ricorso di cui all'art. 700 C.P.C. per ottenere il blocco delle somme sopra indicate.

Art. 8 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Forme di comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla Polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. ad Allianz S.p.A. - Settore Credito e Cauzioni - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano e, per conoscenza, all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di Milano, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la Polizza.

3. GARANZIA AGGIUNTIVA

La garanzia è estesa al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell' Art.3 della Legge 28 Febbraio 1985 n.47, modificata dall'Art.42 del DPR 6 giugno 2001, n.380, per questo titolo, dell'importo delle sanzioni indicate in Polizza.